Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 222/2026

OGGETTO: ***Ritenute sugli interessi – finanziamento erogato da una stabile organizzazione extra–UE di banca UE. Requisiti per esenzione da ritenuta ai sensi dell'articolo articolo 26, comma 5–bis, del d.P.R. n. 600 del 1973. Applicabilità della ritenuta convenzionale.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante (di seguito *Istante*) è la capogruppo dell'omonimo gruppo produttivo. L'*Istante* coordina l'attività di diverse società in Europa e negli Stati Uniti.

Per le proprie esigenze di investimento, l'*Istante* spesso si rivolge al mercato finanziario, stipulando prestiti a medio-lungo termine con i gruppi bancari più importanti a livello globale.

Nel aaaa, l'*Istante* ha stipulato un finanziamento a medio-lungo termine con la stabile organizzazione nel Regno Unito (di seguito *branch UK*) di una banca spagnola (di seguito *casa madre*), facente parte dell'omonimo gruppo bancario (di seguito *Gruppo*).

A detto finanziamento di euro xxx è stato applicato un tasso di interesse variabile, il cui pagamento è fissato entro l'ultimo giorno di ogni "*Fixture period*", ciascuno dei quali è calcolato semestralmente a partire dalla data del primo versamento.

Il contratto prevede il versamento dell'intero importo degli interessi (c.d. *gross-up clause*), con l'accordo che la *branch UK* rimborsi, successivamente, eventuali pagamenti relativi a ritenute (i.e. *Withholding Tax*) previste per legge.

In risposta alla richiesta di documentazione integrativa l'*Istante* ha confermato che:

- il contratto di finanziamento è regolato dal diritto inglese;

- dalla documentazione contrattuale firmata non emergono disposizioni che prevedono, in capo alla *branch UK*, obblighi di ritrasferimento degli interessi percepiti alla *casa madre* spagnola;

- le banche estere possono operare nel Regno Unito sia come *branch* sia come società controllate (*subdsidiary*). In entrambi i casi necessitano di una specifica autorizzazione, sia dalla *Prudential Regulation Authority* (PRA) che dalla *Financial Conduct Authority* (FCA), che viene concessa solo se sono rispettati i requisiti di cooperazione e vigilanza e gli altri requisiti previsti *ex lege*, da parte del Paese della *casa madre*;

- gli interessi percepiti dalla *branch UK* costituiscono un reddito soggetto a imposta sulle società nel Regno Unito e sono esenti da tassazione in capo alla *casa madre* in Spagna, in ragione del regime di esenzione delle partecipazioni ("*participation exemption regime*").

L'*Istante* ha precisato, anche, che secondo quanto affermato dalla *casa madre* la scelta di stipulare il contratto di finanziamento direttamente con la *branch UK* è dipesa dal fatto che il *Global Relationship Manager* del *Gruppo* bancario, responsabile della gestione delle relazioni a livello internazionale, opera presso la sede di Londra.

Nell'ambito di tale organizzazione internazionale, le operazioni di finanziamento a medio-lungo termine della tipologia in esame vengono normalmente strutturate, negoziate ed erogate attraverso la *branch UK*, che dispone di autonomia negoziale e operativa per esse.

Pertanto, con riferimento al finanziamento in questione, non si è reso necessario il coinvolgimento diretto della *casa madre* spagnola, in quanto la *branch UK* è pienamente autorizzata a gestire ed erogare i finanziamenti in autonomia, secondo le procedure interne del *Gruppo*.

Tanto premesso, l'*Istante* chiede se sia tenuta ad applicare, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna (Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma l'8 settembre 1977 e ratificata in Italia con legge 29 settembre 1980, n. 663, di seguito *Convenzione*) la ritenuta sugli interessi pagati direttamente alla *branch UK*, ovvero se tale ritenuta non sia dovuta, ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo 26, essendo la *branch UK* priva di autonoma soggettività tributaria e dovendosi, quindi, imputare i pagamenti direttamente alla *casa madre* spagnola.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che nel caso in esame possa trovare applicazione il regime di esenzione da ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la *branch UK* non rappresenta un soggetto giuridico distinto dalla *casa madre*.

Pertanto, sebbene il finanziamento sia erogato dalla *branch UK*, alla quale affluiscono anche i relativi interessi pagati dal percipiente italiano, rileva *in primis* il rapporto intercorrente tra l'*Istante* e la *casa madre*, che è un ente creditizio stabilito in uno Stato membro dell'UE.

Tale interpretazione, a parere dell'*Istante*, è più coerente con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza Corte di Cassazione del 24 gennaio 2025 n. 4427), che, seppur in un caso diverso da quello in questione, ravvisa una violazione del principio di capacità contributiva effettiva nella mancata applicazione, anche con riferimento all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, di un approccio *look through*.

A parere dell'*Istante*, in applicazione del citato principio, il beneficiario effettivo degli interessi sarebbe la *casa madre* spagnola, a nulla rilevando che sia la *branch UK* il materiale percettore dello stesso.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i «*soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento* (ora del 26 per cento) *a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i*

quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso».

Il successivo comma 5-*bis* prevede che «*Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.*».

Tale disposizione è stata oggetto di chiarimenti con la risoluzione n. 76/E del 12 agosto 2019, alla quale si rinvia per approfondimenti.

Il comma 5-*bis* dell'articolo in commento è stato introdotto, come eccezione all'applicazione della ritenuta prevista dal comma 5 dello stesso articolo, dall'articolo 2

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte degli operatori.

In merito all'ambito soggettivo, nella citata risoluzione, è stato chiarito che la disposizione in esame non consente di procedere secondo il principio del "*beneficiario effettivo*", così da ricondurre il flusso degli interessi esclusivamente al soggetto estero percettore finale del reddito, ma si rivolge esclusivamente alla platea di soggetti indicati dalla stessa norma e aventi le caratteristiche previste.

Come chiarito nella risposta ad interpello n. 125 pubblicata il 24 febbraio 2021, stante l'esplicito riferimento dell'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973 ai "percettori" di reddito, non appare coerente, in linea di principio, applicare il regime di esenzione in esso previsto a beneficiari dei redditi (interessi) che non siano "anche" i diretti percettori degli stessi.

La disposizione in commento è stata oggetto di diversi interventi normativi che hanno, progressivamente, modificato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, chiarendone altresì i presupposti.

Le modifiche di cui sopra, tuttavia, non hanno riguardato la parte della disposizione inerente gli «*enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea*».

Rispetto a tale categoria di soggetti potenzialmente beneficiari dell'esenzione di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, la lettera della norma si riferisce espressamente agli entri creditizi "*stabiliti*" in Stati membri dell'Unione europea.

Con risposta ad interpello n. 839 pubblicata il 21 dicembre 2021, concernente l'applicabilità dell'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973 a una banca stabilita nel Regno Unito successivamente alla *Brexit*, la Scrivente ha evidenziato che

la formulazione della norma fa espresso riferimento agli «*enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea*» e che, trattandosi di una disposizione agevolativa di carattere derogatorio, non è possibile estenderne in via interpretativa l'ambito soggettivo alle banche *extra*-UE.

Con la risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2019, la Scrivente ha chiarito che la stabile organizzazione, pur potendo costituire autonomo centro di imputazione di redditi (cfr. articolo 7 del modello OCSE) o evidenziare indici rivelatori della fonte del reddito, non è titolare di autonoma soggettività giuridica, limitandosi a riflettere quella della *casa madre* a cui appartiene.

La circostanza che la *branch UK* non costituisca un autonomo soggetto giuridico rispetto alla *casa madre* non appare, di per sé, decisiva ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973.

La disposizione, infatti, non individua i soggetti beneficiari dell'esenzione sulla base del requisito della residenza fiscale, bensì facendo riferimento agli enti creditizi "*stabiliti*" negli Stati membri dell'Unione europea.

Nel caso in esame, il finanziamento risulta erogato direttamente dalla *branch UK* stabilita nel Regno Unito, che percepisce i relativi interessi dall'*Istante*, senza obbligo di retrocessione alla *casa madre*.

Pertanto, sebbene la *branch UK* non costituisca un soggetto giuridicamente distinto dalla *casa madre*, l'attività bancaria rilevante ai fini della disposizione agevolativa risulta esercitata attraverso una struttura stabilita in un Paese che, a seguito della *Brexit*, non appartiene più all'Unione europea.

Nel caso di specie, quindi, non risulta integrato il requisito previsto dall'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973 e deve trovare applicazione la disciplina generale prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

La normativa interna deve, però, essere coordinata con le disposizioni contenute negli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre a essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Nel caso di specie, assumendo che la *casa madre* si qualifichi come residente in Spagna, si conviene con l'*Istante* che debba farsi riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna, in quanto la stabile organizzazione non rappresenta un soggetto con personalità giuridica distinta dalla *casa madre* e, quindi, ai fini convenzionali, assume rilievo la residenza del soggetto giuridico coinvolto nell'operazione, e, dunque, della *casa madre.*

In particolare, nella fattispecie in esame, la *Convenzione*, all'articolo 11, paragrafo 2, riserva all'Italia una potestà impositiva concorrente sugli interessi corrisposti dall'*Istante*, limitando la ritenuta al 12 per cento dell'ammontare degli stessi laddove il percettore, residente in Spagna, ne sia l'effettivo beneficiario.

Posto che la *branch UK* della *casa madre* non costituisce un soggetto giuridico distinto da quest'ultima, è proprio quest'ultima che - salvo che le circostanze fattuali del caso concreto, non verificabili in sede di interpello, mostrino che il flusso reddituale

abbia come reale destinatario un soggetto terzo - deve essere considerata effettivo beneficiario, ai fini della *Convenzione*, degli interessi corrisposti dall'*Istante*.

Pertanto, nel presupposto, non verificabile in sede di interpello, che la *casa madre* sia l'effettivo beneficiario, seppur attraverso la sua *branch UK*, degli interessi, questi ultimi potranno essere sottoposti a tassazione in Italia in base all'aliquota convenzionale del 12 per cento.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'*Istante*, ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre a una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)